

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 06/06/2019	Deliberazione n.20
------------------------------	---------------------------

OGGETTO: Approvazione del Piano 2019 - 2021 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 2.08.2001;

PREMESSO:

- che il DL. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in Legge 111/2011 prevede, ai commi 4 e 5, che le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001, fra cui è ricompresa anche AIPO, possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- che le relative economie effettivamente realizzate a seguito dell'adozione dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa;
- che a sua volta l'importo massimo del 50% destinato alla contrattazione integrativa dovrà essere utilizzato per il 50% per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2009;
- che con circolare 11 novembre 2011 n. 13 la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative in merito all'individuazione e alla destinazione delle economie derivanti dai piani di razionalizzazione;
- che il citato comma 4 dell'art. 16 DL 98/2011, nonché la circolare 13/2011 sopra ricordata definiscono i filoni di risparmio nell'ambito dei quali le eventuali economie realizzate potranno essere riconosciute ai fini del piano medesimo e così:
 - Razionalizzazione della spesa;
 - Riqualificazione della spesa;
 - Riordino amministrativo;
 - Ristrutturazione amministrativa;
 - Semplificazione;
 - Digitalizzazione;
 - Riduzione dei costi della politica;
 - Riduzione dei costi di funzionamento, compresi appalti di servizio, affidamento alle partecipate, consulenza attraverso persone giuridiche, ecc.;
- che la normativa citata prevede altresì che le economie realizzate siano utilizzabili annualmente solo se a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, sarà accertato il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano stesso e previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti);
- che l'articolo di legge in oggetto prevede, al comma 6, che i piani adottati siano oggetto di informazione alle OOSS;

RICHIAMATO l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile in data 7 dicembre 2018, tra la Regione Emilia Romagna, AIPO e le organizzazioni sindacali in occasione del trasferimento del personale regionale di ex ARNI in AIPO, in base al quale le parti pubbliche si sono impegnate ad intraprendere iniziative finalizzate ad incrementare il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'Agenzia, sensibilmente inferiore a quello del personale trasferito e, più in generale, a quello del personale delle quattro regioni istitutrici;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

CONSIDERATO che i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsti dall'art. 16 del D.L. n. 98/2011, rappresentano un'opportunità non solo per l'efficientamento dei servizi ed il miglioramento dei risultati di bilancio ma anche per incrementare il fondo delle risorse decentrate, avuto presente che la Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra cui sono comprese anche le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012; sez. Lombardia, del. n. 324/2014; sez. Emilia Romagna, del. n. 136/2017);

RICHIAMATE le linee interpretative emanate nel corso degli anni in ordine alla predisposizione ed utilizzo dei Piani di razionalizzazione di che trattasi:

- il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012. Da ciò ne consegue la possibilità - come nel caso del presente provvedimento - di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che ciò incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso;
- il Piano di razionalizzazione può estendere i propri effetti alla generalità del personale in quanto, vista la delibera della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 441/2013, il piano stesso non risulta "equiparabile a disposizioni puntuali, né riferite ad attività particolari svolte dai singoli dipendenti, a prescindere dall'attività". Ne consegue, in linea con il parere della C.d.C. 441/2013 citato, che le eventuali economie realizzate, da destinare alla contrattazione decentrata, saranno riferite a tutti i dipendenti, in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dall'Agenzia e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali;
- i risparmi realizzati nell'anno di attuazione del Piano di razionalizzazione verranno fatti confluire nel fondo dell'anno stesso, tenendo conto dei pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 532/2012, della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2013 e della Corte dei Conti Lombardia n. 252/2013, che ne consentono l'impiego immediato nell'ambito della contrattazione decentrata, con il solo vincolo dell'accertamento e certificazione a consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani stessi.

VISTO lo schema di Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo al triennio 2019 - 2021 predisposto ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del DL. 98/2011, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed osservato che:

- il Piano è stato strutturato determinando, per ogni singola voce, la spesa sostenuta nell'anno 2018 ed i correlati obiettivi di risparmio stimati riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021;
- ai fini dell'inserimento nel Piano triennale delle singole voci di spesa contemplate dalla norma è possibile riferirsi ai soli indicatori finanziari laddove manchi in radice un indicatore fisico (per es., nel caso dei c.d. "costi della politica"); laddove, invece, vi siano voci di spesa che, pur originando un risparmio, non consentano l'individuazione di indicatori fisici per ragioni di difficoltà tecnica/di

antieconomicità di una rilevazione così puntuale (per es., nel caso di alcune spese di funzionamento), appare ragionevole prescindere da una quantificazione dell'output purché essa si riveli manifestamente ardua o antieconomica (Corte dei Conti, sez. Lombardia, del. n. 441/2013);

- le economie stimate nel Piano devono intendersi quali risparmi aggiuntivi, al netto delle misure di contenimento già previste a legislazione vigente;
- le economie stimate nel Piano sono conseguibili senza portare alla riduzione quali-quantitativa dei servizi resi alla collettività;

RITENUTO quindi di avviare un percorso virtuoso al fine di razionalizzare e diminuire le spese comprimibili dell'Agenzia senza riduzione qualitativa e/o quantitativa dei servizi resi alla collettività, realizzando con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa economie di spesa da destinare al fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto;

PRESO ATTO che lo schema di Piano di razionalizzazione è stato oggetto di informativa sindacale in data 30.05.2019;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

- 1) di approvare, sempre richiamato quanto in premessa, il Piano 2019 - 2021 di razionalizzazione e riqualificazione delle spese contenuto nell'Allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;
- 2) di stabilire che a consuntivo annuale le economie derivanti dall'attuazione del Piano di razionalizzazione, certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, saranno utilizzate nell'importo massimo del 50% per integrare il fondo delle risorse decentrate del personale di comparto di AIPO;
- 3) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2019/2021 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;
- 4) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle RSU;
- 5) di convenire che l'efficacia di quanto deliberato al sub 2) è condizionata alla stipula del ccdi;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri